



REPUBBLICA ITALIANA

185/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Massimo Lasalvia      | Presidente       |
| Fabio Gaetano Galeffi | Consigliere      |
| Aurelio Laino         | Consigliere rel. |
| Stefania Petrucci     | Consigliere      |
| Beatrice Meniconi     | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61748** del ruolo generale, sull'appello proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo,**

*contro*

- **MELILLO Gianfranco** (c.f.: MLLGFR67D28F481L), contumace;
- **SMERALDO RESORT s.r.l.**, (c.f.: 04742400650), in persona del curatore fallimentare Nicolina Vitolo, contumace,
- **GIFA s.r.l.** (c.f.: 01773100662), in persona del curatore fallimentare Nicola Ciano, contumace,

*avverso e per la riforma*

della sentenza n. 92/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in data 17.6.2024.

**ESAMINATI** gli atti e i documenti del giudizio;

**UDITI**, nella pubblica udienza del 3.7.2026, il relatore, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.

### **Svolgimento del processo**

La Procura regionale conveniva in giudizio Gianfranco Melillo, in proprio e quale amministratore unico delle società GIFA s.r.l. e SMERALDO RESORT s.r.l., nonché le predette società in fallimento, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno erariale arrecato alla Regione Abruzzo, quantificato in euro 933.240,00.

L'azione traeva origine dall'indebita percezione e dal successivo mancato corretto utilizzo di contributi pubblici concessi nell'ambito dell'avviso "Lavorare in Abruzzo 3", destinato a favorire l'incremento dell'occupazione mediante incentivi alle imprese.

Secondo la prospettazione attorea, le società riconducibili al Melillo avevano ottenuto e mantenuto i finanziamenti pubblici mediante artifici e rappresentazioni non veritiere, senza realizzare gli obiettivi occupazionali posti a fondamento dell'intervento pubblico, determinando un danno patrimoniale per la Regione Abruzzo.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale accoglieva tale eccezione, ritenendo che i fatti costitutivi della pretesa erariale fossero già noti alla Procura regionale e alla Regione Abruzzo sin dall'anno 2016, allorché la vicenda aveva trovato ampia diffusione sulla stampa locale e nazionale e risultavano già in corso indagini penali.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura

regionale, all'uopo osservando che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente anticipato il *dies a quo* della prescrizione ad un momento in cui non era ancora emersa in modo compiuto la reale portata della condotta fraudolenta, del danno arrecato all'erario e delle responsabilità individuali.

Ha sostenuto, in particolare, che, secondo consolidata giurisprudenza contabile, nelle ipotesi di danno derivante da condotte fraudolente oggetto di accertamento penale, la scoperta del danno deve essere individuata nel momento in cui il quadro investigativo viene compiutamente definito attraverso il rinvio a giudizio disposto dall'autorità giudiziaria penale.

Gli appellati, benché ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.

All'udienza di trattazione della causa, il P.M. ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel gravame.

### **Motivi della decisione**

In rito, va dichiarata la contumacia di tutti gli appellati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c.

Nel merito, l'appello è fondato.

Come accennato, la sentenza impugnata ha ritenuto che la Procura regionale e la Regione Abruzzo disponessero già dall'anno 2016 di una piena conoscenza dei fatti costitutivi del danno erariale, facendo decorrere da tale momento il termine prescrizione quinquennale di legge per l'esercizio dell'azione risarcitoria.

La conclusione non può essere condivisa.

La vicenda oggetto di causa risulta, infatti, caratterizzata da una condotta connotata da artifici e raggiri finalizzati all'indebita percezione e al mantenimento di finanziamenti pubblici, mediante la rappresentazione di circostanze non corrispondenti alla realtà e l'occultamento delle effettive modalità di utilizzo delle risorse erogate.

Si verte, pertanto, in una tipica ipotesi di doloso occultamento del danno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994.

In presenza di tale fattispecie, il *dies a quo* della prescrizione non coincide con il momento in cui emergono meri elementi di sospetto, notizie giornalistiche, segnalazioni o risultanze investigative ancora in corso di elaborazione, ma con il momento in cui il danno diviene effettivamente conoscibile nella sua reale consistenza oggettiva e soggettiva.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, il doloso occultamento del danno impedisce il decorso della prescrizione sino a quando non siano acquisiti gli elementi necessari per la piena percezione della condotta illecita, del pregiudizio arrecato all'amministrazione e della riferibilità soggettiva dello stesso agli autori dell'illecito.

In tale prospettiva, deve condividersi il principio secondo cui, nelle fattispecie caratterizzate da rilevanza penale e da meccanismi fraudolenti idonei a mascherare il danno erariale, la scoperta del danno può ritenersi effettivamente compiuta soltanto con il provvedimento di rinvio a giudizio, momento nel quale il quadro investigativo assume sufficiente stabilità e completezza, rendendo conoscibili gli elementi

costitutivi della responsabilità e la concreta dimensione del pregiudizio arrecato all'erario (da ultimo, C. conti, Sez. I App., sent. n. 105/2026).

Né possono assumere rilievo, al fine di anticipare la decorrenza del termine prescrizionale, le notizie di stampa richiamate dal giudice di primo grado, l'avvio dell'istruttoria contabile o le interlocuzioni intercorse tra gli organi investigativi e gli uffici regionali.

Tali circostanze attestano esclusivamente l'emersione di fatti suscettibili di approfondimento investigativo, ma non valgono a dimostrare l'acquisizione di una conoscenza piena e qualificata del danno erariale.

La stessa apertura di un fascicolo istruttorio da parte della Procura contabile costituisce espressione dell'esigenza di verificare l'effettiva sussistenza del danno e non già prova della sua compiuta conoscenza. D'altronde, la Procura non può tacciarsi in alcun modo di inerzia, posto che, aperto il fascicolo nel 2016 e attenzionata la vicenda, anche attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione via via formatasi, appena avuta notizia del rinvio a giudizio, ha proceduto nei mesi immediatamente successivi ad avviare il contraddittorio preliminare coi presunti responsabili del danno.

Chiarito quanto sopra, dagli atti di causa emerge che il rinvio a giudizio fu disposto dal g.u.p. presso il Tribunale di Sulmona in data 27.9.2018 (cfr. appello, pag. 8), mentre la notifica dell'invito a dedurre al Melillo è avvenuta il 19.1.2023 (cfr. sentenza appellata, *sub* fatto, par. 5), quindi rispettando il termine quinquennale di legge.

Ne consegue che la sentenza appellata ha erroneamente individuato il *dies a quo* della prescrizione in epoca anteriore rispetto a quella normativamente rilevante, con conseguente erroneità della declaratoria di prescrizione dell'azione erariale.

Poiché il giudice di primo grado ha limitato il proprio esame alla sola questione preliminare (di merito) della prescrizione, la causa deve essere rimessa, anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del presente processo, al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., affinché proceda all'esame delle questioni rimaste assorbite.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo** ed iscritto al n. **61748** del Ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, rimettendo la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, c.g.c., per l'esame delle questioni di merito rimaste assorbite e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Aurelio Laino

Massimo Lasalvia

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 04/08/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

*Firmato digitalmente*